# F.O.I.A – Istanza di riesame

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza Direttore Generale degli Uffici Scolastici regionali della Regione Friuli Venezia Giulia drfr@postacert.istruzione.it

Il sottoscritto Fabio Pietrosanti, nato a Latina il 31/08/1980, C.F. PTRFBA80M31E472W residente in Milano (MI), via Aretusa 34, eleggendo ai fini del presente atto domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni@pec.monitora-pa.it

## considerato che

- lo scrivente ha inviato in data 19/09/2022 istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 14/03/2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, a 163 scuole della Regione Friuli Venezia Giulia, chiedendo a ciascun istituto:
  - copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
  - copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;
  - copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
  - 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023;
  - 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario

- per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023;
- 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023.
- a seguito di n. 11 mancate risposte entro il termine di 30 gg. previsto dalla legge, nonché di n. 80 rifiuti, questi ultimi con motivazioni variamente articolate

## FORMULA ISTANZA DI RIESAME

ai sensi dell'art 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013 delle mancate risposte nonché dei provvedimenti di diniego dell'accesso emessi dagli Istituti scolastici elencati nel file elenco\_istituti.csv con lettere che si allegano alla presente, in risposta alle richieste di accesso civico generalizzato ex. art 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 inviate dal sottoscritto, che ciascun Ente riceveva nella data riportata nel documento e che pure si allegano alla presente.

In particolare, con riferimento alla mancata risposta o al diniego alle istanze in questione, si chiede che, sussistendone i presupposti, l'Ufficio in indirizzo voglia accogliere la richiesta di accesso generalizzato inviata dallo scrivente, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla trasmissione dei documenti e dati oggetto dell'istanza.

### In questa sede, evidenzio quanto segue.

- 1. Preliminarmente faccio presente che questa istanza viene formulata cumulativamente in relazione a tutte le mancate risposte/ provvedimenti di diniego degli istituti scolastici del territorio di vostra competenza. Tanto nell'ottica di semplificare i relativi procedimenti di riesame. Naturalmente, lo scrivente resta a disposizione per ogni più opportuno dialogo collaborativo dovesse rendersi necessario per la trattazione della presente istanza.
- 2. Con riferimento alle richieste di accesso generalizzato elencate nell'allegato 5, ciascuno e tutti gli Istituti scolastici destinatari non ha inviato alcuna risposta. A tal riguardo mi basta riportare quanto previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 33/2013, ovvero che 'Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati'. Le scuole avrebbero dovuto fornire espresso riscontro all'istanza nel termine di 30 giorni. Ad oggi, però, versano in grave inadempimento, non

avendo fornito allo scrivente alcun riscontro a detta istanza. Peraltro, con riferimento al rispetto dei tempi di decisione e alle conseguenze in caso di inosservanza dello stesso, deve essere specificato che:

- il termine di trenta (30) giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l'ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013);
- la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso: non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento (come chiarito anche dalla Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica);
- l'inosservanza del termine sopra indicato costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" ed è comunque valutata "ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili" (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013).

Siffatto contegno omissivo degli istituti scolastici, da qualificare alla stregua di silenzio-inadempimento come chiarito anche dalla giurisprudenza (sent. n. 1121 del 12 febbraio 2020, Consiglio di Stato), è illegittimo e ingiusto, ponendosi in aperta violazione del dovere di concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato.

- 3. Con riferimento alle risposte ricevute dallo scrivente elencate nell'allegato 1, considerato che, la richiesta di accesso rivolta a ciascuno degli Istituti scolastici destinatari, indica in modo preciso e circostanziato solo 6 specifici documenti (che, se sono stati realizzati, sono nella disponibilità dell'ente e facilmente individuabili), i fatti smentiscono chi argomenta che l'istanza non è precisa, puntuale, specifica e/o concreta, nonchè vessatoria, onerosa, emulativa, massiva, eccessiva e/o volta a realizzare un controllo generalizzato del singolo ente al quale è rivolta. Sull'infondatezza delle motivazioni in ordine alla genericità e/o massività dell'istanza si fa presente che:
  - a) le motivazioni in tal senso sono inadeguate, dal momento che è stato chiarito dalla giurisprudenza come le ragioni del diniego ad istanze di accesso generalizzato non possono essere "stereotipate" ma devono essere ben argomentate in modo da illustrare adeguatamente le ragioni poste alla base del rigetto;
  - b) nel parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in relazione alle istanze inviate dallo scrivente e sicuramente a Vostra conoscenza -(rif. CS 39482/22 – Sez. VII) - è chiaramente indicato che le istanze sono da considerarsi legittime, non sono massive o vessatorie, e che quindi gli istituti scolastici sono tenuti a darvi seguito.

- 4. Con riferimento alle risposte ricevute dallo scrivente elencate nell'allegato 2, si ricorda che l'istanza rivolta a ciascuno e tutti gli Istituti scolastici destinatari è stata formulata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del d. lgs. 33/2013 e non ai sensi della legge 241/1990; sono pertanto inconferenti i richiami a quest'ultimo quadro normativo così come illegittimi i tentativi di "riqualificare" l'istanza al solo fine di respingerla (perché priva dei requisiti di previsti da quell'altro quadro normativo).
- 5. Con riferimento alle risposte ricevute dallo scrivente elencate nell'allegato 3, l'accesso è stato negato asseritamente a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del d. lgs. 33/2013. Rilevato l'intento meramente dilatorio del suddetto rifiuto considerata la natura degli atti richiesti e la possibilità di oscurare agevolmente eventuali dati personali in essi presenti si fa presente che la giurisprudenza ha chiarito come il rigetto di un'istanza di accesso generalizzato sia illegittimo nel caso in cui si possa provvedere all'oscuramento.
- 6. In relazione alle risposte ricevute dallo scrivente elencate nell'allegato 4, ciascuno e tutti gli Istituti scolastici destinatari hanno dichiarato di aver messo a disposizione uno o più documenti richiesti nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali, senza però indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale, necessario per la consultazione. In questo modo lo scrivente non viene messo in condizioni di conoscerli agevolmente, ma viene costretto ad una vera e propria caccia al tesoro volta a trovare documenti che non conosce e che non sa dove siano stati pubblicati sul sito della scuola.

Consequentemente,

## chiedo

l'accoglimento della presente istanza di riesame e di ricevere i dati e i documenti richiesti all'indirizzo PEC sopra indicato.

#### **ALLEGO**

i documenti come indicati nell'indice inserito nel corpo del messaggio della PEC di invio della presente istanza di riesame e dei successivi invii complementari.

Con osservanza,

Milano, 11/11/2022

Fabio Pietrosanti